

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2437

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CONTE, SCIVOLETTO, PIATTI,
GIOVANELLI, VELTRI, BARRILE, MURINEDDU, PREDA,
SARACCO, BERNASCONI, CAPALDI, GAMBINI, STANISCIÀ,
DONISE e DIANA Lorenzo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1997

Ordinamento della professione di guida alle risorse culturali
dei territori rurali

ONOREVOLI SENATORI. - La definizione di agricoltura quale settore primario si fonda sulla considerazione che essa è alla base di ogni processo di sviluppo e che da essa hanno origine tutte le altre attività economiche.

La caratteristica dell'agricoltura, poi, di essere attività diffusa nel territorio ha posto l'uomo nella condizione di agire su quest'ultimo, modificandolo nel tempo in un equilibrio in continua evoluzione nella combinazione fra caratteristiche naturali, attività produttiva, forme di insediamento e aspetti del paesaggio.

Territorio e mondo rurale sono i luoghi dove l'uomo, nell'esplicare la sua attività economica e sociale, si pone in armonia con l'ambiente naturale circostante. Essi, nella storia umana, sono all'origine di culture e saperi, dunque di civiltà.

In ciò, l'agricoltura - vale a dire l'utilizzazione della terra quale fonte di sostentamento e di ricchezza - ha svolto e svolge un ruolo di fondamentale importanza.

È noto come molteplici siano oggi le forme di agricoltura, in relazione alle diversità naturali (ambientali, territoriali, eccetera), alla varietà delle condizioni di produzione ed ai diversi rapporti sociali che in esse vi si instaurano.

Tuttavia, come vi è un settore considerato ancora oggi primario - nonostante la ormai modesta partecipazione alla formazione del reddito nazionale - rispetto agli altri settori, così vi è un'agricoltura, vista come insieme di rapporti economici e sociali, che possiamo definire anch'essa primaria nei confronti delle altre agricolture ed è quella che connota l'ambiente rurale e conferisce al territorio il carattere di paesaggio rurale.

Nell'epoca delle globalizzazioni e di fronte all'impetuoso avanzare delle tecnolo-

gie sino alla manipolazione dei codici genetici della vita si guarda con rinnovato interesse alla realtà rurale, per il carattere strategico che essa viene ad assumere nella definizione di modelli di vita e di sviluppo economico e sociale più equilibrati e sostenibili.

Nei confronti di questa realtà è rivolta la massima attenzione politica delle autorità comunitarie, un'attenzione che è da far risalire alla metà degli anni '80, allorché nei primi documenti sulla riforma della politica agraria comunitaria (in particolare, nel «Libro verde» del danese Andriessen, commissario europeo per l'agricoltura) la questione dello sviluppo rurale appariva, assieme a quella dell'agricoltura sostenibile, come una delle vie maestre da seguire. È la strada che condurrà, verso la fine di quel decennio, alla definizione degli obiettivi di sviluppo rurale (protezione delle risorse naturali e paesaggistiche, lotta alla degradazione e desertificazione del territorio, arresto dello spopolamento, integrazione e diversificazione produttiva), successivamente alle regolamentazioni specifiche per le zone rurali (obiettivo 5b) e, nel novembre dello scorso anno, alla raccomandazione dell'Assemblea parlamentare europea ai Paesi membri ai fini dell'adozione della Carta europea dello spazio rurale e alla Dichiarazione di Cork sulle politiche dello sviluppo rurale.

Si tratta di documenti molto complessi, articolati ed innovativi la cui analisi va oltre gli intendimenti specifici del presente disegno di legge. Si vuole qui solo far presente che essi non trascurano di considerare percorsi di animazione rurale ai fini della riconsiderazione e rivalutazione delle antiche forme di lavoro, di saperi e di abitudini di vita e percorsi culturali volti alla conoscenza e alla tutela del patrimonio culturale,

paesistico e paesaggistico delle zone rurali, nonché alla valorizzazione del loro patrimonio storico e linguistico.

E se ne comprende la ragione, ove si considerino gli elementi che conferiscono il carattere di ruralità (altra cosa è il ruralismo) ad un determinato territorio: la dimensione produttiva medio-piccola, a scala familiare; il carattere integrato della produzione economica (non solo agricola, dunque); la forma sparsa di insediamento, caratterizzata dall'intimo legame tra l'uomo e il territorio circostante; la forma di produzione, rispettosa degli equilibri naturali; la conservazione dei caratteri originari delle popolazioni.

Di ciò è necessario avere piena consapevolezza, soprattutto nelle fasi, come quella che stiamo attraversando, in cui le velocità e i modi delle trasformazioni sono così giganteschi da travolgere la stessa memoria del passato, senza nemmeno essere colte nel loro divenire.

Tuttavia, la consapevolezza è frutto della conoscenza e questa può essere suscitata ed ampliata con la predisposizione e l'uso di appositi ed idonei strumenti.

Della realtà rurale il paesaggio costituisce l'aspetto più eclatante, evocatore di intimi

bisogni; da qui l'importanza che esso ha assunto nella storia e nella cultura del nostro Paese.

La varietà degli aspetti, in relazione alla diversità delle caratteristiche naturali, e la varia attività dell'uomo in una molteplicità di usi e costumi hanno creato una fisionomia paesaggistica di inestimabile valore, anche se spesso segnata, a causa dello scarso interesse ad essa prestato, da gravi deturpazioni.

All'attenzione degli studiosi ed all'importanza della materia non si è accompagnata, tuttavia, una diffusa consapevolezza nell'azione di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale, nemmeno in direzione del soddisfacimento dei più elementari bisogni di conoscenza.

Il presente disegno di legge mira appunto al superamento di quest'ultima lacuna, come primo passo verso un'azione di più vasto respiro ai fini della tutela e del miglioramento di un patrimonio così importante, in particolare per un Paese come l'Italia dove forse più che in altri il paesaggio rurale costituisce la viva espressione della nostra storia e della nostra cultura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di ordinamento della professione di guida alle risorse culturali dei territori rurali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 2.

1. È guida alle risorse culturali dei territori rurali chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni di prevalente interesse agrario, paesaggistico e rurale;

b) accompagnamento di persone in visite presso imprese agrarie di particolare interesse dal punto di vista dei rapporti con il territorio circostante;

c) accompagnamento di persone in visite presso le istituzioni scientifiche e culturali competenti in materia di questioni di carattere rurale e di assetto paesaggistico del territorio;

d) organizzazione delle escursioni e delle visite di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1 è riservato agli operatori iscritti all'albo professionale delle guide al paesaggio rurale.

Art. 3.

1. La professione di guida alle risorse culturali dei territori rurali si articola nei gradi di:

a) aspirante guida;

b) guida al paesaggio rurale.

2. L'esercizio stabile della professione di guida al paesaggio rurale, nei due gradi di aspirante guida e di guida accompagnatore-organizzatore è subordinato alla iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regioni e tenuti sotto la vigilanza delle medesime dal rispettivo collegio regionale delle guide di cui all'articolo 10.

3. L'iscrizione è effettuata nell'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. È ammessa, nel caso che l'aspirante guida o la guida intendano esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l'iscrizione in più di un albo, a condizione che esistano i requisiti previsti dall'articolo 4.

4. L'iscrizione all'albo professionale dell'aspirante guida e della guida al paesaggio rurale di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.

5. È considerato esercizio stabile della professione di aspirante e di guida ai fini della presente legge l'attività svolta dall'aspirante e dalla guida al paesaggio rurale che faccia capo ad un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa comporti l'espletamento del servizio di guida.

Art. 4.

1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi degli aspiranti guide e delle guide al paesaggio rurale coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;

b) diploma di scuola media superiore;

c) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo aver ottenuto la riabilitazione;

d) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione.

Art. 5.

1. È ammesso il trasferimento, a domanda, dell'aspirante e della guida al paesaggio rurale iscritti nell'albo di una regione all'albo corrispondente di un'altra regione.

2. Il trasferimento è disposto dal collegio regionale competente per l'albo nel quale è richiesta l'iscrizione, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza od il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione medesima.

Art. 6.

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, come aspirante e come guida al paesaggio rurale, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi e il superamento dei relativi esami.

2. I corsi devono formare operatori con i seguenti requisiti:

a) approfondita conoscenza del territorio della regione per quanto riguarda gli aspetti relativi alle caratteristiche naturali, al paesaggio, alle forme di insediamento, all'attività economica, con particolare riferimento all'esercizio dell'agricoltura ed all'evoluzione dei rapporti sociali;

b) approfondita conoscenza della storia, degli usi, dei costumi e delle tradizioni delle popolazioni dei territori in cui si intende esercitare l'attività di guida o di aspirante guida al paesaggio rurale;

c) possesso di specifiche conoscenze in materia di agricoltura e di storia dell'agricoltura, con particolare riferimento all'influenza sul territorio, sulla vegetazione e sulle forme di insediamento;

d) capacità comunicative e organizzative, queste ultime, in particolare, con riferimento alle iniziative turistiche e ricreative che hanno luogo nel territorio in cui si intende operare.

3. I corsi sono organizzati regionalmente, direttamente dalla regione o da enti pubblici

o privati, ovvero da istituzioni da questa delegati.

4. Le spese relative all'organizzazione dei corsi sono a carico delle rispettive regioni, nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale.

Art. 7.

1. La iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni.

2. Il rinnovo è subordinato all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 8.

Art. 8.

1. Gli aspiranti e le guide al paesaggio rurale sono tenuti a frequentare almeno ogni tre anni un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo sono iscritti.

2. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide.

Art. 9.

1. Le tariffe per le prestazioni professionali degli aspiranti e delle guide al paesaggio rurale sono stabilite dalle competenti autorità della regione, sentito il direttivo del collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal collegio nazionale delle guide ed approvata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 10.

1. In ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide e degli aspiranti guide al paesaggio rurale.

2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide e gli aspiranti guide iscritti negli albi della regione.

3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo.

4. Il collegio regionale ha un direttivo formato nei modi stabiliti dalla legge regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio e scelti per almeno tre quarti fra le guide iscritte nel medesimo albo.

5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide al paesaggio rurale componenti del direttivo medesimo.

6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio e tutte le volte che lo decide il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decide il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.

8. Il direttivo nomina una commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 6.

9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide è esercitata dalla competente autorità della regione.

Art. 11.

1. Spetta all'assemblea del collegio regionale:

- a) eleggere il direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;
- c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o da almeno un terzo dei componenti.

2. Spetta al direttivo del collegio regionale:

- a) svolgere tutte le funzioni attinenti alla tenuta dei libri regionali, alla iscrizione nei medesimi od al loro rinnovo;

b) vigilare sull'osservanza, da parte dei componenti del collegio, delle regole di deontologia professionale, nonchè applicare le sanzioni disciplinari;

c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali;

d) dare parere, ove richiesto, alla regione ed alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonchè l'attività delle guide;

e) l'organizzazione dei corsi;

f) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge o dalle leggi regionali.

Art. 12.

1. È istituito il collegio nazionale delle guide e degli aspiranti guide al paesaggio rurale come organismo di collegamento dei collegi regionali.

2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guide ed aspiranti guide al paesaggio rurale, nonché da un eguale numero di altri membri eletti direttamente da tutte le guide ed aspiranti guide iscritte negli albi professionali, scelti per almeno tre quarti fra gli iscritti negli albi delle guide ed aspiranti guide.

3. A tal fine ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti.

4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente al quale spetta altresì il compito di stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime.

Art. 13.

1. L'esercizio abusivo della professione è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. Chiunque essendo iscritto in un albo, esercita la professione stabilmente in una regione diversa da quella nel cui albo è iscritto o temporaneamente aggregato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire un milione.

3. La sanzione è applicata dalla competente autorità della regione competente.

Art. 14.

1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionali minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida al paesaggio rurale, i corsi ed i criteri per le prove di esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida o di aspirante guida al paesaggio rurale sono definiti dagli organi regionali ovvero provinciali competenti.

